

SINTESI CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 5/2008
Linee di indirizzo sulla stabilizzazione

1. Le disposizioni in materia di stabilizzazione (art. 1 commi 519 e 558, legge 296/2006 e art. 3, comma 90, legge 244/2007) definiscono una procedura speciale di reclutamento che deroga rispetto alle modalità ordinarie del concorso pubblico, in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si è scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni.
2. Le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra.
3. La procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione, facendo salva l'unica disposizione speciale che prevede l'assunzione a tempo indeterminato a domanda prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge 296/2006.
4. L'art. 3, comma 106, della legge 244/2007 prevede la possibilità di indire bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, con una riserva di posti per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non superiore al 20 % di quelli messi a concorso, nonché la possibilità di riconoscere il servizio prestato nel quinquennio antecedente al 28/09/2007 come co.co.co..
5. La soluzione prospettata dal citato comma 106 è senz'altro da privilegiare.
6. L'art. 3, comma 94, della legge 244/2007 rinvia alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e allarga, perciò, il ventaglio non solo agli enti di ricerca ma anche a tutte le altre amministrazioni pubbliche non citate espressamente dalla legge finanziaria del 2007.
7. Le predette amministrazioni potranno ricorrere alla procedura speciale di stabilizzazione.
8. In particolare rimane fermo il principio che le disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.
9. Ai sensi della Finanziaria 2008, il requisito temporale può essere maturato anche essendo in servizio al 1 gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato da maturare, o maturati, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007.
10. La maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007.
11. Il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni speciali di cui ai commi 519 e 558 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 è quello ampiamente illustrato dalla Direttiva n. 7/2007.
12. Nuova disciplina di stabilizzazione è prevista dalla Finanziaria 2008 per il personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sia in servizio al 1/01/2008 in possesso dei requisiti dalla legge richiesti.

La norma non può essere interpretata nel senso di consentire ai possessori dei requisiti di partecipare ad una procedura selettiva riservata per l'assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità previste dai commi 519 e 558 dell'art. 1 della legge 296/2006.

Per essi è confermato un percorso che passa dalla partecipazione con riserva ai concorsi a tempo determinato ai sensi dei commi 529 e 569 della legge 296/2006, ad un'assunzione a tempo determinato in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.

13. L'assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co. può avvenire solo con le modalità indicate nell'art. 3, comma 106, legge 244/2007.
14. Sono esclusi dalla stabilizzazione:
 - rapporti di lavoro di diritto pubblico anche se a tempo determinato;
 - personale dirigenziale;
 - contratti per esigenze stagionali;
 - contratti sorti nell'ambito delle attività e finanziamenti di cui al comma 11 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
 - il personale proveniente dalla gestione di appalti o processi di esternalizzazioni dei servizi;
 - personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e ricerca.
15. L'assunzione a tempo indeterminato, successiva al processo di "stabilizzazione" costituisce un nuovo rapporto di lavoro perché essa è priva di continuità rispetto al precedente rapporto.
La durata del precedente contratto a tempo determinato è, quindi, da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della stabilizzazione.
16. Ai sensi dell'art. 3, comma 94, legge 244/2007, le amministrazioni devono adottare la programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008-2009-2010.
17. Definita la programmazione triennale ed individuate le professionalità da reclutare con la procedura speciale della stabilizzazione, le amministrazioni provvedono a predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 30/04/2008, piani per la progressiva stabilizzazione, tenuto conto dei rispettivi tempi di maturazione dei requisiti.
Il termine non è perentorio.
18. Nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno già deliberato la relativa stabilizzazione e che ha già maturato il requisito del triennio, in virtù della previsione di cui all' art. 3, comma 92, della legge 244/2007. Trattasi di una proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga anche al regime restrittivo previsto dall'art. 36 del d.lgs 165/2001.
La predetta proroga grava sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005 nel testo modificato da ultimo con l'art. 3, comma 80, della legge 244/2007.
19. Non è contemplata, invece, la possibilità di proroga dei co.co.co. neppure in relazione al percorso di stabilizzazione.